

N. 310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098
3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 310, d'iniziativa del deputato MAZZUCA

Disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione
dei mezzi di comunicazione di massa

Presentata il 30 maggio 2001

n. 434, d'iniziativa del deputato GIULIETTI

Disposizioni per l'apertura dei mercati
nel settore radiotelevisivo

Presentata il 4 giugno 2001

NOTA: Le Commissioni permanenti VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 12 marzo 2003, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato dei progetti di legge nn. 310, 434, 436, 1343, 1372, 2486, 2913, 2919, 2965, 3035, 3043, 3098, 3106, 3184, 3274, 3286, 3303, 3447, 3454, 3567, 3588 e 3689. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo dei progetti di legge si vedano i relativi stampati.

n. 436, d’iniziativa del deputato GIULIETTI

Disciplina del sistema delle comunicazioni

Presentata il 4 giugno 2001

n. 1343, d’iniziativa del deputato FOTI

Disposizioni per consentire la ricezione delle sole trasmissioni televisive di emittenti private e per l’esonero dall’obbligo del pagamento del canone pubblico

Presentata il 17 luglio 2001

n. 1372, d’iniziativa del deputato CAPARINI

Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione

Presentata il 18 luglio 2001

n. 2486, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUTTI, CAPARINI, GIUSEPPE GIANNI, LAINATI

Disposizioni in favore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale

Presentata il 6 marzo 2002

n. 2913, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISTONE, ABBONDANZIERI, ACQUARONE, AMICI, ANGIONI, ANNUNZIATA, BANDOLI, BATTAGLIA, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOATO, BOCCIA, BOVA, BUFFO, BULGARELLI, BURLANDO, CAMO, CARBONI, CARRA, CAZZARO, CENNAMO, CENTO, CEREMIGNA, CHIAROMONTE, CIALENTE, CIMA, MAURA COSSUTTA, CRISCI, CUSUMANO, DE FRANCISCIS, ALBERTA DE SIMONE, DEIANA, DI GIOIA, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FIORONI, FOLENA, FRANCI, FRIGATO, GASPERONI, GIACCO, ALFONSO GIANNI, GIULIETTI, GRANDI, GRIGNAFINI, GRILLINI, GROTTA, IANNUZZI, INNOCENTI, INTINI, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, LOIERO, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MANZINI, MARCORA, RAFFAELLA MARIANI, MAZZUCA, MEDURI, MICHELI, MOSELLA, OLIVIERI, PANATTONI, PECORARO SCANIO, LUIGI PEPE, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PISAPIA, POLLASTRINI, QUARTIANI, REDUZZI, RIZZO, ROCCHI, ROTUNDO, RUGGIERI, RUSSO SPENA, SANDI, SINISCALCHI, TOCCI, TRUPIA, VERNETTI, VILLARI, VOLPINI, WIDMANN, ZANELLA, ZANOTTI, ZUNINO

Esonero dal pagamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione e dell'imposta sugli intrattenimenti per i centri sociali per anziani

Presentata il 26 giugno 2002

n. 2919, d'iniziativa del deputato CENTO

Modifiche alla legge 6 agosto 1990, n. 223, concernenti
l'istituzione di un osservatorio sulla comunicazione pubblicitaria

Presentata il 27 giugno 2002

n. 2965, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOLOGNESI, TURCO, MONTECCHI, RUZZANTE, GIACCO, BATTAGLIA,
CAPITELLI, ZANOTTI, LUCÀ, AMICI, MAGNOLFI, RAFFAELLA MA-
RIANI, LUCIDI, DI SERIO D'ANTONA, PISA, TOLOTTI, SANDI, ADDUCE**

Tutela dei diritti dei bambini nelle comunicazioni
radiotelevisive e nell'informazione

Presentata il 5 luglio 2002

n. 3035, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPARINI, CÈ, BIANCHI CLERICI,
GIANCARLO GIORGETTI, GIBELLI**

Modifica all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in
materia di programmazione diversificata per aree territoriali del
servizio pubblico radiotelevisivo

Presentata il 17 luglio 2002

n. 3043, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLÉ, BRUGGER, DETOMAS, ZELLER, WIDMANN, ANGIONI, ANNUNZIATA, ARNOLDI, EMERENZIO BARBIERI, BENVENUTO, BOATO, BRUSCO, CAMO, CAMPA, CARBONELLA, CARBONI, CARLUCCI, CIMA, DAMIANI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DETOMAS, DI GIOIA, DI TEODORO, FRIGATO, GROTTA, SANTINO ADAMO LODDO, LUCCHESI, LUMIA, MARCORA, MATTARELLA, MILANESE, OLIVIERI, LUIGI PEPE, PISAPIA, QUARTIANI, REDUZZI, ROCCHI, RODEGHIERO, SANDI, SELVA, TARDITI, TIDEI, VERNETTI, ZANELLA, ZANETTA

Disposizioni per la soppressione del canone di abbonamento speciale alle radiodiffusioni per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi e televisivi e per la detrazione dell'IVA per il cosiddetto « turismo d'affari »

Presentata il 18 luglio 2002

n. 3098, d'iniziativa del deputato **SANTORI**

Disposizioni per contrastare l'emarginazione degli anziani

Presentata il 1° agosto 2002

n. 3106, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUSETTI, PASETTO, MERLO, GIACHETTI, REDUZZI, STRADIOTTO

Disposizioni in favore delle emittenti radiotelevisive locali

Presentata il 7 agosto 2002

DISEGNO DI LEGGE

n. 3184

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(GASPARRI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

—

Norme di principio in materia di assetto del sistema radio-televisivo e della RAI Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione

Presentato il 25 settembre 2002

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3274, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARRA, COLASIO, PASETTO

—

Disposizioni per la regolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali

Presentata il 15 ottobre 2002

n. 3286, d'iniziativa del deputato MACCANICO

Disposizioni per favorire il pluralismo, la concorrenza, l'innovazione e la valorizzazione del territorio nel sistema radiotelevisivo e delle comunicazioni

Presentata il 16 ottobre 2002

n. 3303, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**SODA, GRIGNAFFINI**

Modifica all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'attribuzione diretta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle rilevazioni sugli indici di ascolto e di diffusione delle trasmissioni radiotelevisive

Presentata il 22 ottobre 2002

n. 3447, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PEZZELLA, BRIGUGLIO, CARUSO, CIRIELLI, GIULIO CONTI, DEL-
MASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FRAGALÀ, GHIGLIA, LA
STARZA, LOSURDO, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MEROI,
MIGLIORI, PATARINO, SCALIA, SERENA, VILLANI MIGLIETTA**

Disposizioni a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
nella programmazione televisiva

Presentata il 3 dicembre 2002

n. 3454, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIZZO, ARMANDO COSSUTTA, DILIBERTO, BELLILLO,
MAURA COSSUTTA, NESI, PISTONE, SGOBIO, VERTONE**

Norme per il riassetto del servizio pubblico radiotelevisivo

Presentata il 4 dicembre 2002

n. 3567, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRIGNAFFINI, AMICI, BATTAGLIA, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, BIMBI, BOATO, BOGI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BUFFO, BULGARELLI, BURLANDO, CALZOLAIO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CARLI, CARRA, CENNAMO, CENTO, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CIMA, COLASIO, MAURA COSSUTTA, CRISCI, DAMERI, DE BRASI, DE LUCA, TITTI DE SIMONE, DEIANA, DELBONO, DUCA, FOLENA, FUMAGALLI, GASPERONI, GENTILONI SILVERI, GIACCO, GIACHETTI, ALFONSO GIANNI, GIULIETTI, GRANDI, GRILLINI, GUERZONI, LION, TONINO LODDO, LOLLI, MARAN, MARIOTTI, MASCIA, MAZZUCA, MELANDRI, MERLO, MINNITI, MONTECCHI, MUSSI, NANNICINI, PANATTONI, PASETTO, PENNACCHI, PETRELLA, PINOTTI, PISA, PISTONE, RIZZO, ROCCHI, ROGNONI, ROTUNDO, RUSSO SPENA, RUTA, RUZZANTE, SABATTINI, SANDI, SANTAGATA, SASSO, SCIACCA, SODA, SPINI, STRADIOTTO, SUSINI, TUCCILLO, VALPIANA, VERNETTI, VERTONE, VIANELLO, VIGNI, VILLETTI, VIOLANTE, VOLPINI, ZANELLA, ZANI, ZANOTTI, ZUNINO

Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
in materia di tutela delle « televisioni di strada »

Presentata il 22 gennaio 2003

n. 3588, d'iniziativa del deputato BURANI PROCACCINI

Norme per la tutela dei minori nel campo
delle comunicazioni radiotelevisive

Presentata il 24 gennaio 2003

n. 3689, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FASSINO, BOGI, VIOLANTE, INNOCENTI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, RUZZANTE, DUCA, GRIGNAFFINI, LEONI, ALBONETTI, GIULIETTI, PANATTONI, ROGNONI, BUFFO, MELANDRI, CAPITELLI, CARLI, CHIAROMONTE, LOLLI, MARTELLA, SASSO, TOCCI, ADDUCE, DE LUCA, MAZZARELLO, RAFFALDINI, SUSINI, TIDEI, ABBONDANZIERI, AMICI, ANGIONI, BENVENUTO, BIELLI, BOLOGNESI, BORRELLI, BOVA, BUGLIO, BURLANDO, CHIANALE, CRUCIANELLI, DIANA, FOLENA, GALEAZZI, GAMBINI, GASPERONI, GIACCO, GRANDI, LABATE, LUCÀ, LULLI, LUONGO, MANZINI, RAFFAELLA MARIANI, MINNITI, MOTTA, NIGRA, OLIVERIO, OTTONE, PREDÀ, QUARTIANI, RAVA, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUGGHIA, SANDI, SEDIOLI, SINISCALCHI, SPINI, STRAMACCIONI, TOLOTTI, VIGNI

Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi
della società dell'informazione

Presentata il 19 febbraio 2003

(Relatori per la maggioranza: **BIANCHI CLERICI**, per la VII Commissione
ROMANI, per la IX Commissione)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 310 e abbinati,

constatato che il provvedimento risulta strutturato in modo coerente con la sua natura di « riforma organica di settore » e che per tale ragione particolare attenzione deve essere posta all'inserimento di clausole di coordinamento con la legislazione vigente, nonché all'individuazione delle norme abrogate;

constatato, altresì, che per le ragioni dette sopra appare opportuno uno scrupoloso rispetto — nella redazione del testo — della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, nonché un uso univoco delle definizioni, peraltro opportunamente indicate all'articolo 2;

rilevato che il provvedimento incide sulla definizione dei compiti e delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in particolare articoli 6, 9, 13, 16) e che, pertanto, le disposizioni volte a modificare tale disciplina dovrebbero essere formulate come novelle alla legge 31 luglio 1997, n. 249;

rilevato che dovrebbe essere chiarito il rapporto tra il decreto legislativo recante la disciplina organica della « tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo », di cui all'articolo 9, comma 1, e il codice della radiotelevisione, di cui all'articolo 16, comma 1, destinato a raccogliere in un unico testo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di radiotelevisione;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 8, comma 2, la cui formulazione risulta — peraltro — imprecisa, si sopprimano ovvero si riformulino in altro modo le relative disposizioni in quanto volte a novellare impropriamente un atto normativo di rango secondario; tale modalità di intervento sulla normativa secondaria, infatti, risulta, in contrasto con quanto disposto dalla citata circolare dell'aprile 2001 laddove vieta di intervenire con fonti di rango primario per modificare fonti secondarie al fine di non creare un

differente grado di resistenza di queste rispetto ad eventuali modifiche successive (punto 3, lett. e). Peraltro, nel medesimo articolo 8, commi 3 e 4, nella parte in cui dettano una disciplina delle diffusioni interconnesse, si valuti l'opportunità di novellare l'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, di analogo oggetto, al fine di concentrare in un'unica norma la disciplina della materia, anche alla luce di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo in esame;

all'articolo 9, comma 17, che contiene norme sanzionatorie, si proceda alla novellazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche al fine di chiarire la portata della disposizione in esame in considerazione del fatto che il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 223 è attualmente applicato per la violazione delle norme a tutela dei minori, di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della citata legge n. 223, a partire dalla prima violazione;

all'articolo 25, comma 1, lett. f), nella parte in cui prevede l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, che costituisce il fondamento delle competenze e della disciplina della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, si chiarisca l'ambito applicativo della disposizione, alla luce del fatto che all'attività della predetta Commissione fanno riferimento altre disposizioni del provvedimento (in particolare, il comma 5 dell'articolo 20);

il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 9, comma 1, nella parte in cui contiene una delega al Governo per la tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di trasformare l'inciso « fondata sulla adozione della normativa europea in materia » in un autonomo criterio direttivo, nonché di individuare maggiormente la normativa europea alla quale si fa riferimento;

all'articolo 9, comma 1, lett. c), e comma 9, dovrebbe valutarsi l'opportunità di adeguare il testo a quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

all'articolo 9, comma 2, che individua l'ambito soggettivo di applicazione, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio chiarire quale sia la disciplina cui si fa riferimento (indicata come « le disposizioni del presente articolo »), atteso che il comma 1 conferisce una delega legislativa, i commi 3, 4, 13 e 14 recano novelle a talune leggi e gli altri commi disciplinano procedure o la copertura degli oneri finanziari;

all'articolo 9, comma 9, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire a quale tipologia di atto normativo, prevista dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intenda fare riferimento per l'attuazione delle disposizioni previste dal comma 6 del medesimo articolo;

all'articolo 9, comma 14, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere il primo periodo del comma: il secondo periodo dello stesso — correttamente formulato secondo la tecnica della novellazione — sembra infatti recare lo stesso contenuto precettivo;

all'articolo 9, comma 20, che vieta la manipolazione di immagini, dovrebbe valutarsi se la disposizione non debba essere — analogamente a quanto disposto dal comma 14 — formulata come novella al codice di procedura penale;

all'articolo 15, con riferimento ai limiti alla raccolta delle risorse, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la legge 31 luglio 1997, n. 249;

all'articolo 16, comma 1, dovrebbe verificarsi la necessità di individuare principi e criteri direttivi ai fini dell'esercizio della delega per il coordinamento delle norme vigenti, provvedendo ad apportare alle stesse « integrazioni, modificazioni e abrogazioni », stante la ampiezza e la complessità della materia interessata al riordino; con riferimento alla procedura di adozione del codice, peraltro, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare — sul modello delinato dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, ovvero in via autonoma — le fasi per l'adozione del decreto legislativo, del testo contenente le disposizioni regolamentari, indi del testo unico;

all'articolo 21, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare gli articoli dei testi legislativi citati di cui si prevede l'applicazione in considerazione del fatto che essi disciplinano in modo parzialmente difforme analoga materia;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

all'articolo 8, che disciplina le diffusioni interconnesse, dovrebbe valutarsi se tutte le disposizioni in esso contenute costituiscano effettivamente « principi generali », e pertanto debbano essere collocate in tale articolo, all'interno del Capo I, ovvero se talune debbano trovare più idonea collocazione in altro articolo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 6, comma 3, che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di « stabilire ulteriori regole e criteri per rendere effettiva l'osservanza dei principi » dettati dal Capo I nei programmi di informazione e di propaganda, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio chiarire la natura delle prefigurate « ulteriori regole e criteri »;

all'articolo 7, comma 10, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare i commi cui si riferisce il rinvio stante che solo al comma 9 si fa riferimento a somme spese dalle pubbliche amministrazioni;

all'articolo 16, comma 1, dovrebbe valutarsi la correttezza del richiamo all'istituto dell'« intesa » per la partecipazione dell'Autorità garante per le comunicazioni nella procedura di adozione del codice;

all'articolo 20, comma 7, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il funzionamento del meccanismo attraverso il quale si determina il numero di candidati che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea dei soci può indicare nella propria lista.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il testo unificato recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI s.p.a, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione;

considerato che la vasta materia del provvedimento risulta in primo luogo riconducibile alla materia « *ordinamento della comunicazione* » che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione rimette alla competenza legislativa concorrente;

considerata la connessione della materia dell'ordinamento della comunicazione con quella della « *promozione e organizzazione di attività culturali* », anch'essa rimessa alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

rilevato, che, in relazione alla finalità complessiva, il provvedimento è altresì riconducibile alle materie « *tutela della concorrenza* » e « *determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali* » che l'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto che gran parte della disciplina del sistema delle comunicazioni risulta dettata in attuazione della normativa comunitaria;

ritenuto che, in presenza di un contesto tecnologico in evoluzione, caratterizzato dalla progressiva convergenza tra i diversi canali della comunicazione e, nello specifico settore dell'emittenza radiotelevisiva, dal graduale ampliarsi del numero di programmi contemporaneamente irradiabili grazie alla diffusione della tecnologia digitale, le modalità e i criteri di definizione dei limiti alle concentrazioni recati dal provvedimento, sia a regime, sia nel periodo di passaggio verso la completa conversione delle reti alla tecnica digitale terrestre, appaiono conformi al principio del pluralismo delle fonti a garanzia del diritto di informazione, che ha costantemente orientato la giurisprudenza costituzionale in materia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione l'opportunità di qualificare come principi fondamentali tutti quelli compresi nel Capo I, stante che solo l'articolo 3 reca tale rubrica, mentre la rubrica generale riferita al Capo I reca la dizione « Principi generali »;

valuti la Commissione l'opportunità di verificare all'interno del Capo I, e in particolare in materia di emittenza locale, l'effettiva natura di principi fondamentali di tutte le disposizioni ivi presenti;

all'articolo 17, comma 4, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che il meccanismo della « cedevolezza » delle norme statali dinanzi a quelle regionali si applichi alle sole disposizioni statali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il Titolo V della parte seconda della Costituzione;

valuti la Commissione l'opportunità di definire esplicitamente gli ambiti di rispettiva competenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di indirizzo e di vigilanza sull'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo, eventualmente prevedendo strumenti o procedure di raccordo informativo tra i due organi.

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato dei progetti di legge C. 310 Mazzuca e abbinati, concernenti il riassetto del sistema radiotelevisivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 25, comma 4, se tra gli incentivi all'acquisto ed alla locazione finanziaria di apparecchi per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale siano comprese anche agevolazioni di natura fiscale, indicando in tal caso il carattere e la misura di tali agevolazioni.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 310 e abbinati, recante « Riassetto del sistema radiotelevisivo », come risultante dall'esame degli emendamenti svolto presso le Commissioni riunite VII e IX;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 310 ed abbinati, recante disposizioni per il riassetto del sistema radiotelevisivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato dei progetti di legge C. 310 ed abb: « Riassetto del sistema radiotelevisivo »,

ritenuto che l'articolo 10 « Tutela dei minori nella programmazione televisiva » possa essere migliorato nel corso del successivo esame parlamentare prevedendo in particolare:

un'apposita dotazione finanziaria per la copertura dei costi che potranno derivare in conseguenza della sua attuazione;

il recepimento delle principali e compatibili richieste contenute nella risoluzione parlamentare n. 8-00036, in particolare in merito alla pubblicità nella fascia protetta di programmazione relativa ad infanzia ed adolescenza ed alla presenza di bambini ed adolescenti nei programmi televisivi;

ritenuto altresì opportuno sottolineare come nel testo in esame si ponga finalmente in rilievo la forte valenza sociale della comunicazione e si ottemperi quindi sia al dettato internazionale della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, sia al Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare al Titolo XI, inerente la politica sociale, l'istruzione, la formazione professionale e la gioventù, articolo 136 contenente « disposizioni sociali »;

ritenute inoltre fondamentali per la sicurezza e la salute dei cittadini le disposizioni di cui all'articolo 12 in merito all'uso efficiente dello spettro elettromagnetico;

apprezzato inoltre come in un breve periodo di tempo il Parlamento, attraverso gli atti di indirizzo della Commissione parlamentare per l'infanzia, ed il Governo, con l'approvazione del codice di autoregolamentazione e del contratto di servizio, abbiano iniziato un circuito di azioni positive oggi culminanti con il provvedimento in esame, nell'ambito del quale il codice di autoregolamentazione acquista forza e valore di legge;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per la parte di propria competenza, il testo unificato dei progetti di legge C. 310 e abbinati, recante « Riassetto del sistema radiotelevisivo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 310 ed abbinati, recante « Riassetto del sistema radiotelevisivo »;

ricordato che l'articolo 41 della legge n. 166 del 2002 (cosiddetto « collegato infrastrutture ») delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di telecomunicazioni, con specifico riferimento alle direttive comunitarie in materia, incluse quelle approvate entro il termine di esercizio della delega (agosto 2003);

tenuto conto che in sede comunitaria è stato approvato un « pacchetto » di direttive in materia di « comunicazioni elettroniche », da recepire entro il 25 luglio 2003, che riguardano, in particolare, l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, le autorizzazioni, l'accesso alle reti, la tutela della *privacy*, il servizio universale ed i diritti degli utenti;

sottolineata pertanto l'esigenza di coordinare i contenuti del testo unificato in esame con i provvedimenti che saranno adottati in attuazione della predetta delega;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DELLE COMMISSIONI

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione.

CAPO I
PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Ambito di applicazione e finalità).

1. La presente legge individua i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e adegua tale assetto agli sviluppi determinati dall'avvento della tecnologia digitale e dal processo di convergenza tra la radiotelevisione ed altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « programmi televisivi » e « programmi radiofonici » l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispetti-

vamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione « programmi » riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici;

b) « programmi-dati » i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative *teletext* e le pagine di dati;

c) « operatore di rete » il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

d) « fornitore di contenuti » il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

e) « fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato » il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

f) « accesso condizionato » ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;

g) « sistema integrato delle comunicazioni » il settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici; le imprese dell'editoria quotidiana, periodica, libraria, elettronica, anche per il tramite di INTERNET; le imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche; le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione;

h) « servizio pubblico generale radiotelevisivo » il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge;

i) « ambito nazionale » l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale;

l) « ambito locale » l'esercizio dell'attività radiofonica in uno o più bacini di norma regionali o provinciali purché riferiti, rispettivamente, a regioni o province limitrofe che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti, con il limite massimo complessivo di quattro regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro ed al sud, considerando a tali effetti la Sardegna limitrofa al Lazio, alla Campania, alla Calabria ed alla Sicilia e quest'ultima regione limitrofa alla Calabria ed alla Sardegna, nonché l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, di norma regionali o provinciali; l'ambito è denominato « regionale » o « provinciale » quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica è unico

e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in bacini diversi; l'espressione « ambito locale » riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

m) « opere europee » le opere originarie:

1) di Stati membri dell'Unione europea;

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

ART. 3.

(Principi fondamentali).

1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo,

inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano.

ART. 4.

(Principi a garanzia degli utenti).

1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:

a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti di altra natura, favorendo a tal fine lo sfruttamento, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità, o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato;

c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evocchino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la

sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalla legge;

d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello *sponsor*, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalla legge in relazione alla natura dell'attività dello *sponsor* o all'oggetto della trasmissione;

e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;

f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;

g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la società.

2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago, prevedendo a tal fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.

3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.

ART. 5.

(Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo).

1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:

a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tal fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;

b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete e del regime dell'autorizzazione per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;

c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera *b)* e

previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;

d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale ed in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;

e) obbligo per gli operatori di rete:

1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;

2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedono la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radio-diffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;

3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute

dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

f) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevenendo, comunque, che:

1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotta un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;

2) l'operatore di rete che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato è tenuto alla separazione societaria;

g) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati ed informazioni all'utenza sulle stesse frequenze assegnate;

h) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

ART. 6.

(Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo).

1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un pubblico servizio ed è svolta

nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:

a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti nei telegiornali e nei giornali radio, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;

b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;

c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole e criteri per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.

4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile ed il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.

5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

ART. 7.

(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di interesse regionale o locale).

1. L'emittenza radiotelevisiva di interesse regionale o locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. La disciplina del sistema radiotelevisivo tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.

3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino d'utenza in ambito locale e più di sei per bacini anche non limitrofi. È consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di

assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.

4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale è consentita alle emittenti radiotelevisive locali sia la trasmissione di programmi, sia la trasmissione di messaggi pubblicitari differenziati sul territorio per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza. Successivamente all'attuazione del suddetto piano tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Anche a tal fine è consentito alle emittenti di diffondere i propri programmi anche attraverso più impianti di messa in onda. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale la concessione o l'autorizzazione sono titolo per l'utilizzazione, su base di non interferenza, dei collegamenti di telecomunicazioni a tal fine necessari anche per i transiti di servizio e anche tra emittenti e anche per la trasmissione dei dati e dei servizi di informazione indipendentemente dal loro ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo. L'utilizzo di impianti di collegamento, compresi quelli per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie proprie e di altre emittenti anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti fissi o temporanei tra emittenti anche per i transiti di servizio, di ponti mobili nonché per i tele allarmi direzionali da parte di concessionari od autorizzati radiofonici in ambito locale e nazionale o televisivi in ambito locale non comporta in alcun caso il pagamento di ulteriori canoni oltre a quello previsto per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione.

5. Ai titolari di concessioni o di autorizzazioni radiotelevisive, anche via cavo o via satellite, è garantito l'esercizio del diritto di cronaca per non più di tre minuti in occasione di avvenimenti di interesse generale in ambito sociale, culturale e sportivo. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sono consentite l'acquisizione e la diffusione, anche in diretta, di commenti, materiali sonori e informazioni, nonché di immagini differite. La richiesta di accesso all'avvenimento deve essere comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno ventiquattro ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed è limitato agli operatori incaricati della realizzazione di una produzione di informazione.

6. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale, regionale e provinciale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 35 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze od incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente.

7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata comprese tra 90 e 109 minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a

centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificata dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: « e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione » sono sostituite dalle seguenti: « , attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelesive locali ». All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: « e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione » sono sostituite dalle seguenti: « , attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelesive locali ».

9. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e nazionale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea.

10. Le somme di cui al comma 9 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.

11. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di

comunicazione di massa. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 9 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro ad un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione ed alla applicazione della sanzione è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.

ART. 8.

(Diffusioni interconnesse).

1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: « sei ore » sono inserite le seguenti: « per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti radiotelesive ».

2. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: « sei ore di durata giornaliera » sono

inserite le seguenti: « per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive ».

3. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.

4. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali satellitari questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.

5. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi).

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: « Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformità di impianti di radiodiffusione

per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di 180 giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo ».

ART. 10.

(Tutela dei minori nella programmazione televisiva).

1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori approvato il 29 novembre 2002.

2. Le emittenti televisive sono tenute a fare in modo che la programmazione dalle ore 7,00 alle ore 22,30, pur nella primaria considerazione degli interessi del minore e del ruolo educativo della famiglia nei confronti della fruizione televisiva del minore, tenga conto delle esigenze di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto e della libertà di informazione e di impresa.

3. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria.

4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comu-

nicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato ed indipendentemente dall'azione penale ».

5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Le sanzioni pecuniarie previste al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevate rispettivamente a 25.000 e a 350.000 euro. Non è ammessa oblazione.

7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni ad adottate.

8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni ».

9. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei

minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

ART. 11.

(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea).

1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di *teletext*, a dibattiti e a televendite. Deroche possono essere richieste all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999, n. 9/1999.

ART. 12.

(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico).

1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad esse assegnate, ed in particolare a:

a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;

b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica ed ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;

c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale;

d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni

tecniche fissate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale;

e) assicurare la piena copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;

f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze, anche in Stati confinanti con il territorio nazionale.

2. Il mancato rispetto dei principi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dell'inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.

7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.

ART. 13.

*(Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni).*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radio-televisive.

2. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

CAPO II

TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

ART. 14.

*(Accertamento della sussistenza di posizioni
dominanti nel sistema integrato delle co-
municazioni).*

1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti

a notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dagli articoli 15 e 16.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di poter superare, prevedibilmente, i limiti di cui agli articoli 15 e 16, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio ed indicando l'impresa o il gruppo di imprese ed il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli.

5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel sistema integrato delle comunicazioni»; all'ultimo periodo del medesimo comma le parole: « , ai fini della presente legge, » sono soppresse.

ART. 15.

(Limiti al cumulo dei programmi televisivi o radiofonici).

1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

ART. 16.

(Limiti alla raccolta delle risorse nel sistema integrato delle comunicazioni).

1. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento delle risorse complessive del settore integrato delle comunicazioni.

2. I ricavi di cui al comma 1 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da attività promozionali, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni e abbonamenti, da prestazione di servizi.

3. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e successive modificazioni, i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come definiti dal medesimo regolamento, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possono conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del settore medesimo.

4. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8» sono soppresse.

CAPO III

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL CODICE DELLA RADIOTELEVISIONE

ART. 17.

*(Delega al Governo per l'emanazione
del codice della radiotelevisione).*

1. Il Governo, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, emana, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione dei pareri previsti al comma 3, un testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di radiotelevisione, denominato « codice della radiotelevisione », coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.

2. Il codice della radiotelevisione indica anche i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o

provinciale. A tale fine sono da qualificare come principi fondamentali quelli posti dal Capo I ed i seguenti principi:

a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;

b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità ed obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;

c) attribuzione ad organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;

d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera *c)* avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare ri-

guardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera *b*), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata;

e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale;

f) ulteriori principi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.

3. Lo schema del decreto di cui ai commi 1 e 2, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: « Conferenza Stato-regioni », è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acqui-

siti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.

4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

CAPO IV

COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

ART. 18.

(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione ad una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto di servizio nazionale stipulato con il Ministero delle comunicazioni, con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.

2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, anche in lingua originale, e musicali

riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, per l'anno 2003, è stabilito in tremila ore per le trasmissioni televisive in chiaro ed in altrettante ore per le trasmissioni radiofoniche; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera *b)*, in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

e) la predisposizione annuale di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiane nel mondo, e l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive speciali per l'estero;

f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presi-

denza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

m) la costituzione di una società per la produzione e la diffusione all'estero di programmi di cultura italiana in lingue straniere;

n) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

o) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

p) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

q) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali ed in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

r) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di *handicap* sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;

s) la valorizzazione ed il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera *b)*;

t) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidate alle stesse.

4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico ed alle mutate esigenze culturali.

5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

ART. 19.

(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti

nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente ed obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, è trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.

2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. L'ammontare del canone di abbonamento è determinato con decreto del Ministro delle comunicazioni entro il 10 gennaio di ciascun anno, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti nell'anno in corso per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato per l'anno in corso e le esigenze di sviluppo tecnologico dell'impresa.

4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

ART. 20.

(Verifica dell'adempimento dei compiti).

1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge e del contratto di servizio, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto di servizio, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia,

anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

5. I funzionari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

6. Con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui

al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.

9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.

ART. 21.

(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in

attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal comma 7, in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base

del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati, fermo restando che due amministratori devono essere scelti, sulla base del sistema di cui al presente comma, tra i candidati inclusi nelle liste presentate dai soci di minoranza. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale, di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza.

7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è definita con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che la trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione.

8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla determinazione adottata d'intesa dai Presidenti delle Camere e comunicata al Ministero medesimo.

9. Il presente articolo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 3; fino a tale data rimangono in vigore le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n. 206, in ordine all'amministrazione e alla gestione della società concessionaria e le altre norme che regolano la materia. Alla data di cui al precedente periodo il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale in carica decadono automatica-

mente e il consiglio procede alla convocazione dell'assemblea per la nomina degli amministratori e dei sindaci ai sensi della presente legge, provvedendosi altrimenti ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, del codice civile, anche su richiesta di qualsiasi socio.

ART. 22.

(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

1. Entro il 31 dicembre 2003 è completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-bis, ultimo comma, 2501-sexies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti.

2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di RAI-Radiotelevisione italiana Spa ed il consiglio di amministrazione della società incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla società risultante dall'operazione di fusione.

3. Entro il 31 gennaio 2004 è avviato il procedimento per la alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.

4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.

5. In considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radio-televisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo.

6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.

7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui all'articolo 25, comma 4.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI

ART. 23.

(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione ed osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.

2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze ed in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ART. 24.

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni in tecnica digitale).

1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimen-

tazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.

2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché sugli impianti acquisiti ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività radiotelevisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di aver raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.

5. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare

le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.

6. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

7. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.

8. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.

9. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell'attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 dell'allegato A annesso al regolamento di cui alla deliberazione del-

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2000.

ART. 25.

(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale).

1. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:

a) entro il 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;

b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.

2. La società concessionaria di cui al comma 1, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla modalità digitale.

3. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 1, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro.

4. Con regolamento, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti le misure tecniche e, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 22 della presente legge, conseguita anche me-

dianche cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e nella fase di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, durante la quale si determina il progressivo ampliamento del numero globale dei programmi irradiabili e assentibili, e fino alla data di cessazione delle trasmissioni analogiche, il limite del 20 per cento di cui all'articolo 15, comma 1, è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi o radiofonici concessi o irradiati, anche ai sensi dell'articolo 24, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri, indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.

6. Il criterio di calcolo di cui al comma 5 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

7. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva dei blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 5.

8. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale è prolungato sino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la con-

versione definitiva delle trasmissioni in modalità digitale.

ART. 26.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) articoli 1, 2 e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

d) articolo 4, comma 8, limitatamente all'ultimo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

e) capo I del titolo II del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

f) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20, comma 9, della presente legge;

g) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20, comma 9, della presente legge;

h) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;

i) articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483.

ART. 27.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,14



14PDL0041650